



Provincia di Modena

Servizio Gestione integrata sistemi ambientali  
telefono 059 209 418 fax 059 209 409  
viale Jacopo Barozzi 340, 41100 Modena c.f.e.p.i. 01375710363  
centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it

COMUNE DI NONANTOLA  
12 MAR. 2008  
PROT. N. 4587  
Cal. X Classe IV Fasc.

U.O. Autorizzazioni e Controlli Ambientali  
Ufficio Controlli Rifiuti, Siti Contaminati, GGEV  
tel. 059 209 414 fax 059 209 409

ASSEGNATO A

Prot. 23215/8.8.4

Modena, 4 MAR 2008

AFFARI GENERALI  
CULTURA E SPETTACOLI  
GEMMA C. LORE  
P. S. S.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

*Dep. Reg. Mod. sup.  
potere capo  
ambiente che  
sup. gestione*

c.a

Ai Comuni  
Responsabili Uffici Tecnici Edilizia

Al Direttore Area Lavori Pubblici  
Provincia di Modena

E,p,c

Arpa Sezione Provinciale  
di Modena

Ing. Alberto Pedrazzi  
Dirigente del Servizio Risorse del  
Territorio e Impatto Ambientale

12 MAR. 2008

Oggetto : Terre e rocce provenienti da scavi. Novità Testo vigente D.Lgs.152/06

E' recentemente entrato in vigore (il 13.02.2008) il D.Lgs. n. 4/08 che ha aggiornato e corretto il D.Lgs. 152/06 (Codice Ambientale) cui fa capo la vigente normativa ambientale in materia di acque, rifiuti, emissioni in atmosfera, valutazione di impatto ambientale, ecc...

Fra le diverse novità introdotte dal Legislatore, preme segnalare ai Comuni interessati che all'art. 186 viene imposta una nuova procedura di gestione delle terre e rocce di scavo, spostando gli obblighi principali dal soggetto "utilizzatore" al soggetto "produttore" e coinvolgendo pesantemente Comuni e Provincia.

In sostanza, ogni qualvolta venga presentato alla Provincia domanda di Valutazione di Impatto Ambientale o di Autorizzazione Integrata Ambientale per effettuare attività o realizzare opere soggette a tali norme, il soggetto che presenta la domanda dovrà aggiungere alla stessa anche una specifica documentazione progettuale concernente l'eventuale produzione di terre e rocce di scavo (quantitativi, tipo di utilizzo, caratteristiche, accertamento che non provengono da siti contaminati, assenza di contaminazione, con riferimento alla destinazione d'uso, certezza dell'integrale recupero ecc....)



In sintesi, una relazione che dimostri la sussistenza dei requisiti descritti nell'art. n. 186 c. 1 della citata norma.

Stessa identica documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente nel caso sia presentata al Comune una qualsiasi istanza di permesso di costruire o denuncia di inizio attività che comporti la produzione di terre o rocce di scavo.

La norma pone a carico dell'Amministrazione (Provincia o Comune) l'approvazione della documentazione progettuale presentata, nell'ambito della procedura attivata, compresi anche i tempi massimi consentiti per la "sosta" delle terre e rocce di scavo presso il cantiere che le ha originate, prima del riutilizzo nello stesso sito o in altra sede.

Anche nel caso si tratti di lavori pubblici non soggetti a VIA, nè a permesso di costruire, nè a DIA, la sussistenza dei requisiti e i tempi di deposito dovranno risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.


Osservando le suddette procedure, le terre e rocce di scavo, non saranno considerate rifiuti ma sottoprodotti e potranno essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati.

L'ultimo comma dell'art. 186 permette i riutilizzi di terre e rocce di scavo e in corso di realizzazione o già autorizzati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4/08, ma gli interessati, entro 90 gg, dovranno comunicare alle AUTORITA' competenti il rispetto dei requisiti, le necessarie informazioni sul sito di destinazione e modalità di utilizzo, nonché i tempi relativi.

L'Autorità può disporre prescrizioni entro i successivi 60 gg senza che ciò comporti la ripetizione di procedure VIA, AIA permesso a costruire o DIA.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Gestione  
Integrata Sistemi Ambientali  
Dott. Giovanni Rompianesi



GR/em  
Lett. 1070-rocce discavo

